



CITTA' DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO

AREA SERVIZI INDIVIDUO, FAMIGLIA, CITTADINO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLE
BICICLETTE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 6.08.2009

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'uso delle biciclette di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Le biciclette, ad intervenuto acquisto, saranno oggetto di registrazione nell'inventario dei beni comunali.

Nei modi e termini di legge verrà individuato il Dirigente responsabile per la gestione delle biciclette, le quali saranno numerate a cura di detto Responsabile.

Sarà costituito un apposito registro nel quale il Responsabile provvederà ad annotare di volta in volta il nominativo ed il recapito della persona cui la bicicletta sarà consegnata.

Art.2

I cittadini residenti e non, potranno utilizzare le biciclette gratuitamente con cadenza settimanale.

La consegna della bicicletta è subordinata alla compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione, da parte dell'utente, o da parte dell'esercente la potestà parentale o del tutore, nel caso di minori, dell'apposito modulo (allegato al presente regolamento sotto la lett. A) nonché all'esibizione e registrazione di un valido documento di identificazione.

Nella istanza di utilizzo gli utenti dovranno fare esplicita dichiarazione di assunzione totale di responsabilità.

Art.3

Il ritiro della bicicletta senza rilievi da parte dell'utente, comporta implicito riconoscimento della perfetta funzionalità della stessa: pertanto, non verranno prese in considerazione contestazioni successive.

Il fruitore dovrà garantire al momento della consegna della bicicletta che la stessa sarà restituita al Comune nelle medesime condizioni nelle quali gli è stata consegnata.

Nel caso in cui la bicicletta subisca dei danni, prima di essere riconsegnata al Comune il fruitore provvederà alla riparazione a propria cura e spese entro i termini stabiliti dalla competente Area.

In caso di mancata riconsegna del veicolo si provvederà ad esperire ogni opportuna iniziativa giudiziale.

Art. 4

La bicicletta dovrà essere usata in stretta conformità e rispetto agli articoli del codice della strada e, segnatamente agli artt. 3, 41, 50, 68, 69, 182. L'utente non potrà, in alcun caso, cedere a terzi neppure temporaneamente l'uso della bicicletta avuta in consegna.

L'uso delle biciclette è consentito solo all'interno del territorio comunale.

Art. 5

Gli utenti, esonerano l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potrebbero derivare per effetto dell'utilizzo della bicicletta. Viene fatto obbligo agli utenti di rispettare tutte le norme previste in materia antinfortunistica e quelle sulla circolazione stradale.

Art.6

L'utente cui la bicicletta, avuta in uso gratuito, è stata sottratta, ovvero l'esercente la potestà parentale o il tutore, nel caso di concessione a minori, è inoltre tenuto a presentare immediata denuncia alle competenti autorità trasmettendone copia al Comune di Giulianova.

Art 7

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.



CITTA' DI GIULIANOVA

Provincia di Teramo

Modulo presa in consegna di bicicletta
Consegna:

Data Ora di consegna

Cognome

Nome

Residenza

Domicilio

Recapito telefonico

- in caso di minore indicare come estremi quelli di un esercente la potestà genitoriale o tutore.
- nel momento della presa in comodato, consegnare l'originale del documento di riconoscimento valido.

Il comodatario con la sottoscrizione del presente modulo accetta espressamente tutti gli articoli del regolamento comunale per la cessione in uso gratuito temporaneo delle biciclette e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare il comodatario assume la responsabilità per danni causati alla bicicletta e per danni causati a persone o cose anche di terzi durante l'utilizzo della bicicletta.

L'utente dichiara di non aver nulla da rilevare circa lo stato della bicicletta, riconoscendo la perfetta funzionalità della stessa: non verranno, pertanto, prese in considerazione contestazioni successive.

Il fruitore rende esplicita dichiarazione che la stessa sarà restituita al Comune nelle medesime condizioni nelle quali gli è stata consegnata.

Nel caso in cui la bicicletta subisca dei danni, prima di essere riconsegnata al Comune di Giulianova, il fruitore provvedere alla riparazione a propria cura e spese entro i termini stabiliti dal Comune stesso.

In caso di mancata riconsegna del veicolo o mancata riparazione dello stesso il Comune provvederà ad esperire ogni opportuna iniziativa giudiziale.

Il comodatario si impegna, in caso di sottrazione, a dare tempestiva comunicazione all'autorità competente trasmettendone copia al Comune di Giulianova.

Firma del comodatario

Riconsegna

Firma dell'incaricato alla distribuzione
